CORTE DI CASSAZIONE

Sezioni penali: VI Sezione, 16 ottobre 1997, n. 9354.

Ai sensi della l. 659/1981 il percettore e l'erogatore di un contributo o finanziamento a un partito o a un candidato hanno l'obbligo di produrre una dichiarazione congiunta sottoscrivendo un unico documento. La sanzione amministrativa prevista dall'art. 4, sesto comma, della l. 659/1981 non rende inoperante la disposizione penale di cui all'art. 7, terzo comma, della l. 195/1974.

Omissis.
Assorbita, per i suesposti rilievi, la questione sul concorso materiale dei reati, va preso in esame il motivo di ricorso concernente l'intervenuta condanna dell'imputato relativamente al reato di cui all'art. 7 della legge 2.5.74 n. 195 e 4, I co., della legge 18.11.1981 n. 659.
In proposito appaiono necessarie alcune considerazioni preliminari.
Il primo dei due testi normativi ora ricordati, che ha introdotto il contributo dello Stato al finanziamento dei partiti politici - poi modificato e integrato dalla legge 659 del 1981 - sia per le spese elettorali, sia per le spese organizzative e di funzionamento, ha corrispondentemente sancito il divieto assoluto per organi della pubblica amministrazione di enti pubblici e di società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20%, di società che, ferma la loro natura privatistica, siano controllate da società con partecipazione di capitale pubblico superiore al 20%, di finanziamenti o di contributi, sotto qualsiasi forma e in qualsiasi modo erogati (art. 7, I co., legge 195 del 1974) e il divieto, ancora una volta, di finanziamenti o di contributi "sotto qualsiasi forma diretta o indiretta erogati, da parte di società non comprese da quelle previste nel comma precedente in favore di partiti o loro articolazioni politico organizzative o gruppi parlamentari, salvo che tali finanziamenti o contributi siano stati deliberati dall'organo sociale competente e siano stati regolarmente iscritti in bilancio e sempre che non siano comunque vietati dalla legge" (II co. dello stesso art. 7).
La violazione di tali divieti veniva penalmente repressa con la reclusione da 6 mesi a 4 anni e con la multa fino al triplo delle somme versate; una sanzione comminata, appunto, nei confronti di "chiunque corrisponde o riceve contributi in violazione dei divieti previsti dai commi precedenti, ovvero, trattandosi di società di cui al II co., senza che sia intervenuta la deliberazione dell'organo societario o senza che il contributo o il finanziamento siano stati regolarmente iscritti nei bilanci della società stessa".
Le modifiche apportate alla legge n. 195 del 1974 dalla legge 659 del 1981 riguardano - per quel che qui direttamente interessa - i percettori dei finanziamenti e dei contributi: non più soltanto i partititi, le loro articolazioni politico organizzative e i gruppi parlamentari, ma anche i membri del Parlamento nazionale i membri italiani del Parlamento europeo, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i candidati alle predette cariche, i raggruppamenti interni dei partiti politici, nonché coloro che rivestono cariche di presidenza, di segreteria e di direzione politica e amministrativa a livello nazionale, regionale, provinciale e comunale (art. 4 I co.).
La legge in parola, nel caso di erogazione ad opera di chiunque (persona fisica o giuridica), di finanziamenti o contributi per un importo che nell'anno superi i 5 milioni di lire, sotto qualsiasi forma, compresa la messa a disposizione di servizi, impone l'obbligo sanzionato in via amministrativa, da parte del soggetto che li eroga e del soggetto che li riceve di farne dichiarazione congiunta, sottoscrivendo un unico documento; e ove il finanziamento (o contributo o servizio) riguardi la campagna elettorale, può anche essere dichiarato a mezzo di autocertificazione del candidato. Un precetto - sia detto per inciso - la cui sanzione prevista per la sua inosservanza non vale certo a rendere inoperante il disposto dell'art. 7 III co. della legge 195 del 1974, perché, mentre l'art. 4, VI co. della legge 659 del 1981 si riferisce esclusivamente a contributi erogati dalle società di cui all'art. 7 II co. della legge 195 del 1974 (oltre che da altre figure soggettive) regolarmente deliberati ed iscritti in bilancio e in cui manchi soltanto la dichiarazione congiunta, la norma della legge del 1974 riguarda proprio la violazione di quei precetti posti a tutela della trasparenza e che giustifica un regime esclusivo per la società, rispetto alle quali hanno motivo di porsi sia la delibera assembleare sia l'iscrizione in bilancio.
Omissis.